

01/192  
0172



UFFICIO PER LA RIFORMA E LE RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO  
17 DIC 1992  
POSTA IN ARRIVO

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
SERVIZIO ORDINAMENTO E CONTENZIOSO  
Divisione 1<sup>a</sup>

N. 333-A/9806.D.2

Roma, 20 DIC. 1992

OGGETTO: Rapporti informativi.

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
  - Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
  - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
  - Ufficio Ordine Pubblico SEDE
  - Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari SEDE
  - Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
  - Segreteria Tecnica del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
  - Unità per il controllo di gestione SEDE
  - Ufficio per le esigenze tecnico logistiche della Segreteria del Dipartimento SEDE
  - Zona Telecomunicazioni "Viminale" SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA-EUR
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL'IMMIGRAZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA

e. per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

Si trasmette il decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 18 dicembre 2002, con il quale sono stati definiti gli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e del personale che espleta attività tecnico-scientifica in servizio presso gli uffici indicati all'articolo 2 comma 1, lettera a), nn. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

Con l'occasione, ferme restando le disposizioni relative alle modalità di compilazione, si pregano gli uffici in indirizzo di provvedere, con la massima cortese urgenza, alla trasmissione presso i competenti uffici di questa Direzione, dei rapporti informativi relativi all'anno 2001 del personale direttivo e non direttivo della Polizia di Stato. In ordine ai rapporti informativi del personale dirigente si fa riserva di fornire specifiche disposizioni.

Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro.

IL DIRETTORE CENTRALE

Calvo  
*[Signature]*

*[Handwritten initials]*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## IL CAPO DELLA POLIZIA

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** in particolare l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, quale risulta sostituito dall'articolo 68, comma 4<sup>bis</sup>, del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede, nelle more dell'emanazione del regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, l'adozione di un decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza per l'individuazione degli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nn. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;

### DECRETA

#### Art. 1

#### (Oggetto del decreto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di individuazione degli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nn. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Per il predetto personale, gli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo sono quelli individuati ai sensi degli articoli seguenti.

### Art. 2

#### *(Personale appartenente alla carriera dei funzionari di polizia ed al ruolo direttivo speciale)*

1. Il rapporto informativo per il personale appartenente alle qualifiche direttive della carriera dei funzionari di polizia ed al ruolo direttivo speciale in servizio presso gli uffici e reparti di cui all'articolo 1 del presente decreto è compilato dal primo dirigente dal quale il personale stesso direttamente dipende, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale delle risorse umane, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.
2. Per il personale in servizio presso le Direzioni interregionali della Polizia di Stato il rapporto informativo è compilato dal primo dirigente dal quale direttamente dipende il funzionario, o dal dirigente preposto alla prima delle articolazioni della Direzione Interregionale alla cui dipendenze, in linea diretta, operi il funzionario stesso, o, in mancanza, dal direttore della Direzione Interregionale. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa Direzione Interregionale che, per il tramite della direzione centrale delle risorse umane, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.

### Art. 3

#### *(Personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti)*

1. Il rapporto informativo per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti è compilato dal primo dirigente dal quale il personale stesso dipende o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale.
2. Per il personale in servizio presso le Direzioni interregionali della Polizia di Stato il rapporto informativo è compilato dal primo dirigente dal quale lo stesso direttamente dipende, o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto alla prima delle articolazioni della Direzione Interregionale alla cui dipendenze, in linea diretta, operi il funzionario stesso. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della Direzione Interregionale.
3. Per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia, il giudizio complessivo è espresso dal direttore dello stesso Istituto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## Art. 4

*(Personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti)*

1. Il rapporto informativo per il personale appartenente al ruolo assistenti e degli agenti è compilato dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale il personale stesso direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente preposto all'ufficio di appartenenza o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza opera. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente.

## Art. 5

*(Ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica)*

1. Il rapporto informativo per gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica è compilato secondo le modalità indicate agli articoli precedenti per i corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

## Art. 6

*(Disposizioni finali)*

1. Nei casi di impossibilità di compilazione del rapporto informativo ai sensi degli articoli precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 53 dello Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Roma,

~~10 DIC. 2002~~

Il Capo della Polizia  
Direttore generale della pubblica sicurezza  
De Gennaro



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## A P P U N T O

Si fa seguito all'appunto in data 24 settembre 2002, nel quale venivano evidenziate alcune difficoltà riscontrate da questo Ufficio in merito alla applicazione del nuovo sistema di valutazione annuale dei dirigenti, introdotto dall'art. 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che ad ogni buon fine si unisce in copia.

Al riguardo, si rappresenta che in data 3 dicembre 2002 il Senato della Repubblica ha approvato l'A.S. 1805, concernente la "Conversione in legge del decreto-legge n. 236/2002, recante proroga di termini legislativi in scadenza".

Il testo, trasmesso alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva, contiene una disposizione che inserisce nel cennato decreto-legge l'articolo 13<sup>bis</sup>, per effetto del quale la sostituzione, per i primi dirigenti, del rapporto informativo con la scheda valutativa annuale viene differita all'anno 2004 (v. allegato).

Tale previsione appare garantire un adeguato periodo di messa a punto del nuovo strumento valutativo. Va da sé che verrà comunque predisposto uno schema di relazione sull'attività dei dirigenti e di scheda di valutazione, in vista delle opportune iniziative tese a garantire un adeguato periodo di sperimentazione del nuovo sistema valutativo.

Non appena completato l'iter del richiamato provvedimento legislativo, sarà cura di questo Ufficio emanare una circolare, indirizzata a tutti gli uffici centrali e periferici, con cui verrà richiesto di far pervenire i rapporti informativi per l'anno 2001 relativi al personale con qualifica di primo dirigente.

Al riguardo, si deve evidenziare che propedeutica a tale adempimento è l'emanazione del **provvedimento di determinazione degli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi per il personale in servizio presso gli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza**, stante la avvenuta sostituzione del testo dell'articolo 66 del D.P.R. n. 335/1982 (ad opera dell'articolo 68, comma 4<sup>bis</sup>, del decreto legislativo n. 334/2000), per effetto della quale alla data odierna **non sussistono disposizioni normative che individuino gli stessi organi competenti**. Si sottopone, quindi, all'attenzione della S.V. lo schema di decreto predisposto da questa Direzione centrale, già oggetto di separati appunti.

Giova comunque rappresentare che nell'ipotesi di definitiva approvazione della disposizione sopra richiamata occorrerà integrare il cennato decreto relativamente alle modalità di compilazione del rapporto informativo per i primi dirigenti.

Tanto si rappresenta per doverosa notizia e per le determinazioni conseguenti.

Roma, 5 dicembre 2002

le